

Analisi e commenti

Unico società di capitali 2015 - 2 Tra incentivi fiscali e previdenza

10 Febbraio 2015

Nel modello sono previsti nuovi campi per far spazio all'estensione della disciplina agevolativa delle start up alle piccole e medie imprese innovative costituite da non più di sette anni

Thumbnail
Image not found or type unknown

Uno sguardo attento ai righi del modello dichiarativo delle Sc, che accolgono le novità legislative in materia di detrazioni d'imposta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, di incentivi fiscali agli investimenti effettuati nelle start-up innovative e di previdenza complementare.

Le spese per la riqualificazione energetica

Le istruzioni del prospetto dedicato alle detrazioni d'imposta per le spese sostenute per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, contenuto nel quadro RS, tengono conto delle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2015.

Innanzitutto, è stata estesa la possibilità di detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 nella misura del 65% (articolo 14, del decreto legge 63/2013).

La Stabilità 2015 ha previsto l'estensione dell'agevolazione ad altri interventi; quindi, godono della detrazione anche:

- le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 311/2006
- le spese documentate per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Le predette spese devono, però, essere sostenute tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2015.

I righi RS85 e RS86 sono stati aggiunti per poter tener conto di quest'ultima estensione.

particolare del quadro con i righi RS85 e RS86 e del primo punto sono ammesse a beneficiare della detrazione fino a 60mila euro, mentre quelle del secondo fino a 30mila euro.

Ricordiamo che la detrazione spettante va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Poiché l'agevolazione vale solo per le spese relative al 2015, non troviamo nel prospetto la possibilità di indicare un anno diverso.

Continuano, invece, a essere distinte le spese sostenute dopo il 5 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013; infatti, in questo caso occorrerà barrare la colonna 2 dei righi del prospetto, poiché fino al 5 giugno 2013 la detrazione spetta nella misura del 55 per cento.

Le disposizioni si applicano, sempre nella misura del 65%, alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015, per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per rendere più evidente l'ammontare delle spese in questo ultimo caso, sono state previste due colonne rispetto all'unica di Unico 2014: una, nell'ipotesi di più soggetti aventi diritto alla detrazione, per indicare l'importo totale della spesa sostenuta (colonna 3); l'altra, per indicare l'importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione (colonna 4).

Stesso discorso merita la modifica nel quadro GN, in caso di opzione per il regime del consolidato. Il quadro RS non andrà compilato mentre andranno riempiti i campi del rigo GN16, con le stesse modalità prima descritte, quindi, indicando il totale della spesa in caso di più soggetti aventi diritto (colonna 4) e la spesa rimasta a carico del dichiarante (colonna 5). Tali importi verranno così trasferiti alla consolidante per il calcolo della detrazione spettante da scomputare dall'Ires della *fiscal unit*.

immagine del rigo GN16 con evidenziate le caselle 4, totale spesa, e 5, spesa sostenuta

Investimenti in start-up innovative

Altra novità è contenuta nel prospetto del quadro RS dedicato agli investimenti effettuati nelle start-up innovative.

La disciplina prevista dal decreto legge 179/2012 ha introdotto, infatti, alcuni incentivi fiscali per l'investimento in società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, che svolgono attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o che svolgano attività per la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software

originali, in particolare, nel campo turistico. Dal 2015 (DI 83/2014), la disciplina si applica anche alle start-up innovative costituite nella forma della Srl semplificata.

Altra novità riguarda le piccole e medie imprese innovative, costituite da non oltre sette anni (con condizioni e limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento Ue 651/2014) alle quali, con il decreto legge 3/2015, è stata estesa la disciplina agevolativa delle start-up. Nel prospetto, pertanto, sono stati previsti nuovi campi per indicare i riporti delle eccedenze di deduzioni e detrazioni relativi a periodi d'imposta precedenti e le eccedenze da riportare nei periodi d'imposta successivi.

immagine dei rigi da RS160 a RS166, in particolare, le modifiche evidenziano i campi per il monitoraggio delle eccedenze relative all'agevolazione. Infatti, dopo aver calcolato nei campi da RS160 a RS164 l'ammontare della deduzione che, ricordiamo, spetta per un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1,8 milioni di euro, per ciascun periodo d'imposta (nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la deduzione è pari al 27%), l'ammontare calcolato (rigo RS164) è utilizzato a scomputo della base imponibile di periodo. La disciplina prevede che l'importo non utilizzato in abbattimento, che eccede il reddito, potrà essere riportato in avanti per l'utilizzo sulla base imponibile dei periodi successivi, ma non oltre il terzo.

Nell'esempio della figura precedente l'ammontare deducibile di periodo (2.700) va a sommarsi all'eccedenza della precedente dichiarazione Unico non utilizzata (1.000). Tale importo sarà "speso" nel quadro RN in riduzione della base imponibile. L'eventuale eccedenza verrà riportata nuovamente nel prospetto del quadro RS. Supponendo un reddito pari a 2.000 nel quadro RN e una disponibilità totale di deduzione come sopra pari a 3.700, avremo una eccedenza di deduzione riportabile in avanti pari a 1.700:

immagine del rigo RS166, alla colonna 5. In questa ipotesi l'ammontare più "vecchio" (pari a 1.000) è utilizzato con precedenza rispetto all'ammontare del periodo.

Un'altra novità del prospetto concerne il caso di decadenza dall'agevolazione. L'articolo 6, comma 4, del decreto attuativo 30 gennaio 2014, ha previsto che, nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione (le cui cause sono elencate allo stesso articolo 6), la società di capitali che ha effettuato l'investimento deve incrementare il reddito, di tale periodo d'imposta,

dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società, è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sull'Ires non versata a suo tempo.

La deduzione (e/o la detrazione fruita nei casi di importi ricevuti per trasparenza da una società di persone per le quali spetta una detrazione anziché una deduzione) applicata nei periodi d'imposta precedenti e non più spettante - da recuperare nel quadro RN e/o PN e RQ - e la deduzione (e/o la detrazione) residua del periodo d'imposta precedente e non più spettante, vanno indicate nei nuovi rigi (da RS174 e RS176).

immagine del rigo RS174

Fondi pensione e forme pensionistiche complementari

La prima sezione del quadro RI va utilizzata per l'indicazione dei dati ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sul risultato netto della gestione per le forme pensionistiche complementari maturato in ciascun periodo d'imposta; l'imposta sostitutiva è fissata nella misura dell'11% (articolo 17 del decreto legislativo 252/2005). Tale aliquota, con l'articolo 4, comma 6-ter, del decreto legge 66/2014, era stata fissata, limitatamente all'anno 2014, all'11,50 per cento.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, la Stabilità 2015 ha portato la misura dell'aliquota al 20% (comma 624, legge 190/2014), precisando che la base imponibile dell'imposta è determinata tenendo conto della minore tassazione prevista per i redditi derivanti dall'investimento in titoli pubblici (articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del DL 66/2014) ed è ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014, per il pagamento dei riscatti, e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

In seguito a questi interventi, è stata prevista, nel quadro RI, la liquidazione dell'imposta con la nuova aliquota, tenendo conto delle variazioni della base imponibile.

Infatti - come si vede nel riquadro sotto riportato - l'imposta è applicata sull'imponibile della nuova colonna 10 del rigo RI2.

immagine del quadro RI con evidenziate le caselle 10 e 11 per spiegare l'esempio riportato nel testo

Il campo 10 quindi sostituisce, per il periodo 2014 l'imponibile equivalente al risultato di gestione positivo ridotto del 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014, per il pagamento dei riscatti, e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate

dei contributi versati nel corso del 2014. I redditi derivanti dall'investimento in titoli pubblici concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dall'articolo 17, comma 1, del Dlgs 252/2005 (articolo 1, comma 622, Stabilità 2015). Va precisato, infine, che per i "vecchi fondi", gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti, l'importo da indicare nel campo della base imponibile è assunto al netto dell'importo del risultato della gestione negativa (campo 9).

2 - continua. La **prima puntata** è stata pubblicata lunedì 9

di

Mario Leone

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/unico-societa-capitali-2015-2-incentivi-fiscali-e-previdenza>